



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) Enrico Caria | Presidente |
| 2) Rosaria Gatti | Giudice |
| 3) Margherita Lojodice | Giudice rel. |

nel procedimento prefalimentare iscritto al n. 21/2016 R.G.,
letta l'istanza presentata dalla società [redacted], volta ad ottenere la dichiarazione
di fallimento della società [redacted], in persona del legale rappresentante p.t.;
udita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso a mezzo PEC e vista la costituzione di parte
resistente;
considerato, in via preliminare, che l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento
della sede legale della società resistente in [redacted] è avvenuta in
data 26.05.2016, vale a dire entro l'anno dal deposito del ricorso di fallimento, e che la
precedente sede della [redacted] era situata in [redacted], come
da visura ordinaria del 22.03.2016 prodotta in atti;
ritenuto, pertanto, che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9,
comma 2, l.fall.;
rilevato, del resto, che ai fini della competenza del giudice adito occorre avere riferimento
alla data di presentazione della domanda, non potendo assumere valore giuridico eventuali
circostanze (quali la liquidazione della società resistente) avvenuti in data successiva alla

presentazione del ricorso (con il quale si è radicata la competenza del Tribunale adito: ricorso depositato il 22.06.2016);
rilevato infine che, quando la società è in liquidazione, il giudice - ai fini della verifica dello stato di insolvenza - deve accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali; considerato, invero, che l'impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato, ma ha quale esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, con la conseguenza che il giudice non deve verificare, ai fini dell'accertamento dello stato di decozione, se essa dispone, come invece per le società in piena attività, di credito e di risorse (e, quindi, di liquidità) necessari per soddisfare le obbligazioni contratte, ma deve, invece, accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
ritenuta, pertanto, la necessità di operare, in modo obiettivo, da parte di un tecnico nominato dal tribunale, l'esatta quantificazione degli elementi attivi del patrimonio sociale (onde verificare se essi consentano l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali al di fuori del fallimento);
considerato infine che, nel corso dell'istruttoria prefallimentare l'art. 15 l. fall. consente al tribunale di espletare mezzi istruttori disposti d'ufficio

P.Q.M.


dispone procedersi ad una c.t.u. e nomina al fine di espletare l'indagine in premessa il dott. [redacted] rimettendo le parti innanzi al giudice relatore per l'udienza del 22.09.2016, ora di rito, per il conferimento dell'incarico ed il giuramento.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Aversa, 25.08.2016



Il giudice del.

dott.ssa Margherita Lojodice



Il Presidente

dott. Enrico Caria



Depositato in Cancelleria
Data 26 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Elisabetta LITANO